

## **Compensi avvocato per più gradi o fasi del giudizio: è competente il giudice di merito che ha deciso per ultimo la causa**

La vicenda oggetto della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (**Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 2020, n. 4247**) nasce da un'azione proposta da un avvocato per ottenere la liquidazione dei proprio compensi professionali.

Avendo la domanda azionata dall'Avvocato ad oggetto la richiesta di compensi per l'attività professionale svolta in più gradi di giudizio, il Tribunale aveva dichiarato, con ordinanza, la propria incompetenza, affermando che detta domanda andava proposta al giudice di secondo grado, essendo solo questi in condizione di valutare l'intera attività svolta e di liquidare il compenso nella misura più adeguata.

Avverso detta ordinanza, veniva proposto regolamento di competenza, sul presupposto che i criteri di competenza per le controversie relative alla liquidazione dei compensi dovevano ricercarsi esclusivamente nel coordinamento tra l'art.14, comma 2, d.lgs. n.150/2011 e l'art.637 c.p.c.

Il Collegio, ritenuta la questione di particolare importanza, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, alle quali veniva chiesto di stabilire se i criteri di competenza per le controversie relative alla liquidazione del compenso dei professionisti vadano ricercate esclusivamente sulla base degli artt.14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 e 637 c.p.c., lasciando all'attore la scelta di proporre più domande autonome, o se sia possibile individuare quale foro ulteriore quello del giudice che ha conosciuto per ultimo la controversia.

Le Sezioni Unite hanno rigettato il regolamento di competenza, osservando che la peculiare struttura del procedimento di liquidazione del compenso degli onorari degli avvocati, caratterizzato dalla particolare snellezza e celerità, condiziona anche l'individuazione del giudice competente, *“la cui fisionomia non è stata modificata dal d.lgs. n. 150/2011 né poteva esserlo, visto che la finalità del decreto era solo quella della riduzione e semplificazione dei riti civili”*.

Ad avviso della Suprema Corte, l'art. 14, comma 2, del decreto citato – che assegna all' *“ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”* la competenza a decidere la causa – usando, al singolare, i termini *“ufficio”* e *“processo”* lascia intendere che se

l'opera è stata prestata in più gradi del processo, possa essere proposta un'unica domanda all'ufficio che ha per ultimo definito la causa dalla quale traggono origine i compensi professionali.

Tale soluzione appare coerente dal punto di vista interpretativo e persuasiva dal punto di vista pratico e sistematico.

Sotto il profilo interpretativo, infatti, *“il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato”*.

Dal punto di vista sistematico, la soluzione prescelta è quella che meglio risponde alle esigenze di economia processuale, considerata la possibilità di rivolgersi, con un'unica domanda cumulativa, al giudice del merito che abbia conosciuto per ultimo la controversia.

Di converso, la proposizione da parte dell'avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali è da considerare meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.

In secondo luogo, le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n.4485) hanno sancito il *“principio dell'invarianza della competenza”*, in virtù del quale deve escludersi che il d.lgs. n.150/2011, sebbene abbia modellato un diverso rito, sia stato in grado di modificare i preesistenti criteri di competenza.

Pertanto, nonostante sia ormai indiscutibile che – dopo la modifica dell'art. 28, l. 794/1942 ad opera dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 – l'avvocato che intenda agire giudiziariamente per il pagamento dei propri compensi professionali debba avvalersi esclusivamente del rito sommario di cognizione c.d. necessario o, in alternativa, del procedimento monitorio, l'esclusione della possibilità di avvalersi di questi riti non ha determinato effetti sulla competenza.

Per le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n.4485/2018 cit.), escludere la possibilità di esercitare l'azione con le forme del procedimento di cognizione, sia sommario ex artt. 702 bis ss. c.p.c., sia ordinario, non è in contraddizione con il criterio della c.d. *“invarianza della competenza”*.

Ed infatti, escludere la possibilità di agire con il rito ordinario a cognizione piena non determina la soppressione di alcun criterio di competenza previgente, perché la competenza in base alla quale poteva agirsi in via ordinaria era la stessa prevista (art. 637, comma I, c.p.c.) per la possibilità di agire con le forme del ricorso monitorio.

Pertanto, resta ferma l'interpretazione già in passato fornita dalla stessa Cassazione in ordine all'individuazione dei criteri di competenza utilizzabili per la proposizione della domanda di cui all'art. 28 della l. 794/1942; come espressamente affermato dalla decisione in commento, *“la*

*snellezza e la tendenziale celerità del procedimento, unitamente con la tutela delle garanzie defensionali, condizionano, pertanto, anche l'individuazione del giudice competente, al pari delle molteplici peculiarità dell'istituto, la cui fisionomia non è stata modificata dal d.lgs. n. 150 del 2011 né poteva esserlo, visto che la finalità del decreto era solo quella della riduzione e semplificazione dei riti civili” (Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 2020, n. 4247).*